

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 146 del 15.4.2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18.5.2021, in vigore dal 17.6.2021;
- Visto il Codice Etico e Codice di Comportamento dell’Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 546 del 27.10.2022;
- Vista la Legge n. 9.5.1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica” ed in particolare l’art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la Legge 7.8.1990 n. 241 recante norme sul procedimento amministrativo e accesso agli atti e successive modifiche ed integrazioni ed i relativi Regolamenti di attuazione;
- Vista la Legge 5.2.1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- Visto il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- Visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
- Vista la Legge 27.12.1997, n. 449 ed in particolare l’art. 51;
- Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n. 198 dell’11.04.2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della Legge 28.11.2005, n. 246” e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art. 24 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.M. 25.5.2011, n. 243 recante criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati;
- Visto il D.Lgs. 29.03.2012 n. 49;
- Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il “Regolamento per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli ai fini delle valutazioni comparative” emanato con D.R. n. 127 del 04.03.2014;
- Visto il D.M. 30.10.2015 n. 855 recante la rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.L. 30.12.2015 n. 210 convertito con L. 25.02.2016 n. 21, ed in particolare l’art. 1 - comma 10 octies - con il quale, ai fini dell’ammissione alle procedure di selezione dei ricercatori di tipo b), gli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi dell’art. 51, comma 6, della L. 449/1997;
- Visto il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

- dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Vista la Legge 20.05.2016 n. 76 in materia di unioni civili e convivenze;
 - Visto il D.M. 1.9.2016, n. 662 “Definizioni della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere”;
 - Vista la Legge 27.12.2017 n. 205 ed in particolare l’art. 1 – comma 635 – ad integrazione e modifica dell’art. 24 della L. 240/2010;
 - Visto il D.R. n. 543 del 27.10.2022 in merito all’emanazione del “Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240”;
 - Visto il D.R. n. 544 del 27.10.2022 relativo all’emanazione del “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di ruolo di prima e seconda fascia. Disciplina dei professori di doppia appartenenza, trasferimenti e research fellow”;
 - Visto il D.L. 30.12.2021 n. 228, convertito in L. 25.2.2022 n. 15 e s.m.i., ed in particolare l’art. 6, comma 4 bis, in merito alla proroga della durata dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all’art. 16, della L. 240/2010;
 - Preso atto delle modifiche alla suddetta Legge 240/2010 introdotte dal Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L.79/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e che, all’art. 14 comma 6-tercies, prevede quanto segue: “Ferma restando la possibilità di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all’articolo 1, comma 400, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 6, comma 5-sexies, del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, all’articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all’articolo 1, comma 297, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono altresì indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto. Alle procedure di cui al primo periodo e ai contratti stipulati nell’ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le università possono utilizzare le risorse relative ai piani straordinari di cui al primo periodo anche al fine di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo.”;
 - Vista la nota ministeriale n. 9303 dell’8 luglio 2022 che con riferimento al predetto comma relativo alla disciplina transitoria dei ricercatori di tipo b) chiarisce in particolare :... (omissis) b) la possibilità di indizione di procedure, anche al di fuori dei piani straordinari, entro i dodici mesi dall’entrata in vigore della legge”;
 - Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2022 in merito all’approvazione della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2023-2025;
 - Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 27.2.2023 in merito all’approvazione dell’aggiornamento della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2023-2025;

- Visto il Bilancio unico di previsione anno 2023 e triennio 2023-2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.12.2022;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici ristretto ai ricercatori nella seduta del 5.4.2023 in merito all'approvazione di una procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3) lett. b) della L. 240/2010 per il Settore Concorsuale: 10/M2 Slavistica, Settore Scientifico-Disciplinare: L-LIN/21 Slavistica;
- Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 26.1.2023;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 12.4.2023 in merito all'approvazione di una procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3) lett. b) della L. 240/2010 per il Settore concorsuale: 10/M2 Slavistica, Settore Scientifico-Disciplinare: L-LIN/21 Slavistica e delle relative spese;
- Accertata la disponibilità dei fondi, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12.4.2023;

DECRETA

Articolo 1

Indizione procedura selettiva

È indetta una procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 (uno) posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (testo previgente rispetto alle modifiche apportate dal D.L. 36/2022, convertito nella Legge 79/2022), secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo in materia di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Studi Umanistici per il seguente Settore Concorsuale e scientifico-disciplinare:

Settore Concorsuale:

10/M2 Slavistica.

Settore Scientifico-Disciplinare:

L-LIN/21 Slavistica.

Programma di ricerca e durata:

il programma di ricerca approfondirà le tematiche legate alla storia della cultura e della civiltà russe, prestando inoltre attenzione all'apprendimento della lingua e della letteratura russe da parte di italofoni e alle specificità dei processi traduttivi tra le due lingue.

Attività didattiche, integrative e di servizio agli studenti previste:

le attività didattiche prevedono l'insegnamento di discipline attinenti il Settore Scientifico-Disciplinare nei corsi di laurea, laurea magistrale e post laurea, incluse tutte le consuete attività di supporto alla didattica (ricevimento studenti, tutorato, orientamento, assistenza nella compilazione di tesi di laurea, ecc.), secondo quanto verrà di volta in volta deliberato dagli organi competenti sulla base della normativa vigente.

Considerata la natura altamente specializzata dell'Istituzione, si richiede che dal curriculum del candidato/della candidata si evinca esperienza di didattica delle discipline ricomprese nel Settore Scientifico-Disciplinare oggetto della selezione in contesti universitari ad alto livello di internazionalizzazione, con particolare riguardo per destinatari anche non italiani.

Regime di impegno:

Regime di tempo pieno.

Lingua straniera di cui viene richiesta la conoscenza:

ottima conoscenza della lingua russa, pari al livello C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Numero di pubblicazioni da presentare:

12 tutte dotate di codice ISBN o ISSN.

Del presente bando è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; dal giorno successivo a quello della pubblicazione decorrono 30 giorni per la presentazione delle domande.

Articolo 2

Requisiti di ammissione e cause di esclusione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione comparativa, pena esclusione, i/le candidati/e in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea magistrale o equipollente (vecchia laurea quadriennale);
- titolo di dottore di ricerca pertinente col profilo del bando.

Fermo restando i requisiti sopra indicati, il candidato/la candidata deve inoltre aver usufruito:

- dei contratti di cui alla lettera a) comma 3, dell'art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240 per almeno tre anni;
- ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27.12.1997 n. 449, o di assegni di ricerca di cui dell'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i., o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30.11.1989 n. 398, o dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 230/2005 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
- ovvero aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della Legge 240/2010 in corso di validità, per il Settore concorsuale per il quale il candidato intende concorrere.

Il candidato/La candidata in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovrà allegare copia del provvedimento rilasciato dalle competenti autorità con il quale è stata riconosciuta l'equipollenza o l'equivalenza al corrispondente titolo italiano.

La documentazione comprovante l'equipollenza o l'equivalenza del titolo straniero dovrà in ogni caso, a pena di esclusione, essere prodotta all'Amministrazione all'atto dell'eventuale assunzione.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando pena l'esclusione.

Sono esclusi/e dalla partecipazione alla procedura:

- coloro che siano già assunti/e a tempo indeterminato come professori/esse universitari/ie di prima o di seconda fascia o come ricercatori/trici ancorché cessati/e dal servizio;
- coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore/essa o ricercatore/trice appartenente al Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università, ovvero con il Rettore, la Direttrice Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, secondo quanto disposto dall'art. 18, comma

1, lettera b), ultimo periodo della Legge n. 240/2010 e dall'art. 22 del Codice Etico e Codice di Comportamento dell'Ateneo;

- coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore/trice a tempo determinato, ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge 240/2010, presso l'Università per Stranieri di Siena o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli Enti di cui al comma 1 dell'articolo 22 della medesima legge per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto del posto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della predetta durata non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Sono, altresì, esclusi dalla selezione coloro i quali, alla data di scadenza del bando:

- siano stati destituiti/e o dispensati/e dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o siano stati dichiarati/e decaduti/e da altro impiego statale ai sensi del D.P.R. 3/1957;
- siano esclusi/e dal godimento dei diritti civili e politici.

Articolo 3

Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione alla procedura di valutazione comparativa, dovrà essere redatta utilizzando lo schema di cui all'allegato A al presente bando e indirizzata al Rettore dell'Università per Stranieri di Siena, e inviata per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: unistrasi@pec.it.

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami. Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. **La domanda non si considera prodotta in tempo utile se pervenuta oltre il giorno di scadenza dei termini del bando.**

L'Amministrazione è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, la posta elettronica certificata (PEC) con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.

La domanda e tutti gli allegati, comprese le pubblicazioni, unitamente al documento di identità e codice fiscale, devono essere inviati in un'unica cartella compressa (.zip o .rar).

Si precisa che la posta elettronica certificata consente la trasmissione di allegati che abbiano una dimensione massima di 4MB per ciascun documento e di 40 MB complessivi per ciascuna e-mail.

Il candidato/La candidata che debba trasmettere allegati che superino tali limiti, dovrà trasmettere con una prima e-mail la domanda precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive e-mail da inviare entro il termine per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC.

La domanda, gli allegati, compresi quelli per i quali sia prevista la sottoscrizione, e la copia di un documento valido di identità, dovranno essere inviati in formato PDF.

L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Il candidato/La candidata nella domanda dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, oltre al proprio cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2;
- b) la propria cittadinanza;

- c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune, oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; per i cittadini stranieri: di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
- e) di non essere stato destituito/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, lett. d) del D.P.R. n. 3/1957;
- f) di non ricoprire attualmente e di non aver ricoperto precedentemente la qualifica di professore/essa di prima o di seconda fascia o di ricercatore/trice universitario/a a tempo indeterminato;
- g) di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore/essa o ricercatore/trice appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, la Direttrice Generale, o un/una componente del Consiglio di Amministrazione;
- h) di non aver superato complessivamente dodici anni, anche non continuativi, comprendendo il periodo previsto dal contratto di cui al presente bando, in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore/trice a tempo determinato ai sensi, rispettivamente degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso questo Ateneo o presso altri Atenei italiani statali, non statali o telematici, nonché presso gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010;
- i) di essere consapevole che il decreto di nomina della commissione, l'eventuale elenco dei/delle candidati/e ammessi/e alla discussione ed il relativo calendario di convocazione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet dell'Università <http://www.unistrasi.it>;
- j) il recapito di posta elettronica certificata (PEC) e l'indirizzo eletto ai fini della procedura; ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione all'indirizzo PEC cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

Il candidato/La candidata portatore/trice di handicap dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempo aggiuntivo per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La domanda può inoltre essere presentata mediante spedizione postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnata direttamente presso l'Università per Stranieri di Siena, Piazza G. Amendola n. 29 (Siena) - Segreteria Generale (stanza n. 112) - nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00; il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30.

La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata dalla data di invio della mail nel caso di invio tramite PEC.

Le domande di ammissione alla selezione si considerano prodotte in tempo utile nel caso di presentazione diretta, dalla data e dal numero di acquisizione al protocollo; se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato/La candidata deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a) la copia, non autenticata, di un documento di identità e del codice fiscale;

- b) il curriculum vitae della propria attività professionale, scientifica e didattica. Il curriculum, debitamente datato e firmato, dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445//2000, attestante il possesso di tutti i titoli in esso riportati;
- c) l'elenco datato e firmato delle pubblicazioni e dei documenti allegati alla domanda;
- d) le pubblicazioni, nel numero massimo indicato nel bando;
- e) i documenti che si ritengono utili ai fini della presente selezione.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati all'Università per la partecipazione ad altri concorsi o selezioni.

Le pubblicazioni scientifiche, numerate in ordine progressivo come da relativo elenco, devono essere allegate alla domanda in formato elettronico (formato PDF) e pervenire entro il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

Tutte le pubblicazioni allegate devono essere dotate di codice ISBN o ISSN.

Le pubblicazioni, allegate alla domanda di partecipazione, dovranno essere prodotte nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Le pubblicazioni non allegate alla domanda non saranno valutate da parte della Commissione.

Non sono ammessi, in sostituzione delle pubblicazioni, elenchi con link ai testi.

Nel caso di titoli rilasciati da Pubbliche Amministrazioni, si ricorda che vanno solo ed esclusivamente autocertificati ai sensi della L. 183/2011.

Il possesso dei titoli è dimostrato esclusivamente mediante le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

I cittadini/Le cittadine di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, indicando gli estremi di tali soggetti.

Al di fuori dei casi suddetti, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

L'Università è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Articolo 4 **Commissione giudicatrice**

Scaduti i termini di presentazione delle domande, è nominata una Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione e selezione per il reclutamento del/della ricercatore/trice a tempo determinato è nominata dal rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento.

La Commissione è costituita, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, da tre professori/esse, anche stranieri/e, individuati/e fra studiosi/e di riconosciuta ed elevata qualificazione scientifica entro la comunità accademica nazionale e internazionale.

Dei tre professori/esse due sono di I fascia e uno/una di II fascia, inquadrati nel Settore concorsuale oggetto del bando, nei settori concorsuali appartenenti al relativo macrosettore o

in settori scientifico-disciplinari affini. Per i/le docenti stranieri/e si prenderà in considerazione l'affinità delle discipline.

Dei tre componenti della Commissione, uno è designato/a dal Consiglio di Dipartimento nella seduta in cui è deliberata la proposta di nomina della Commissione, scelto tra i/le professori/esse in servizio presso l'Ateneo o presso altri Atenei.

I restanti due componenti, esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio, acquisita la disponibilità dei/delle professori/esse indicati/e nella rosa o nelle rose di nominativi sorteggiabili, formulate dal Consiglio di Dipartimento, oltre che i relativi curricula.

Nella seduta in cui è deliberata la proposta di nomina della Commissione, il Consiglio di Dipartimento procede al sorteggio. Qualora il/la componente designato dal Consiglio di Dipartimento sia un professore/essa di I fascia, si procede al sorteggio di un/una componente di I fascia e di un/una componente di II fascia all'interno di distinte rose di due nominativi ciascuna. Qualora il/la componente designato/a dal Consiglio di Dipartimento sia un professore/essa di II fascia, si procede al sorteggio di due componenti di I fascia all'interno di una rosa di quattro nominativi. Viene sorteggiato/a dalla stessa rosa un/una supplente per ciascuna fascia.

Della Commissione non possono far parte i/le professori/esse che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 6 della Legge 240/2010 nei due anni precedenti l'avvio della procedura selettiva.

Ai sensi della Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11.03.2005, nella costituzione della Commissione deve essere garantito un adeguato equilibrio di genere.

Il Decreto Rettorale di nomina della Commissione è pubblicato nella sezione dedicata alle procedure di valutazione comparativa del sito web di Ateneo.

Dalla data di pubblicazione del suddetto Decreto Rettorale decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei/delle candidati/e, di eventuali istanze di riconsiderazione dei/delle commissari/ie. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di riconsiderazione dei/delle commissari/ie.

Articolo 5 Esclusione dalla selezione

Il candidato/la candidata è ammesso/a con riserva alla selezione. L'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione con motivato provvedimento rettorale.

Art. 6 Attività della Commissione

La procedura di valutazione comparativa si articola in due fasi.

La prima fase è finalizzata a selezionare preliminarmente i/le candidati/e con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica ivi compresa la tesi di dottorato.

La valutazione preliminare dei/delle candidati/e è effettuata dalla Commissione secondo i parametri e criteri, di cui al D.M. 25.05.2011, n. 243, elencati di seguito:

Valutazione dei titoli e del curriculum

Le commissioni giudicatrici effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico Settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei/delle candidati/e:

- a. dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero;
- b. eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c. documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d. realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- e. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- f. titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- g. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- h. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- i. diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo sopra indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal/dalla singolo/a candidato/a.

Valutazione della produzione scientifica:

La Commissione giudicatrice, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei/delle candidati/e, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni sopra citate.

Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni sopra indicate sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il Settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del/della candidato/a nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del/della candidato/a, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) «impact factor» totale;
- d) «impact factor» medio per pubblicazione;

e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

La prima fase della procedura si conclude con la valutazione preliminare dei/delle candidati/e e l'ammissione alla fase successiva dei/delle candidati/e comparativamente più meritevoli in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati/Le candidate sono tutti ammessi/e alla seconda fase qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

La seconda fase è costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. E' previsto lo svolgimento di una prova orale, contestuale alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua richiesta.

L'ammissione a sostenere la discussione prevista nella seconda fase e la data in cui questa si svolgerà saranno pubblicate sul portale d'Ateneo <http://www.unistrasi.it> con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla prova. La pubblicazione dell'avviso sul portale d'Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge per la convocazione alle prove. L'assenza del/della candidato/a sarà considerata come rinuncia alla valutazione comparativa quale ne sia la causa.

Sarà cura dei candidati tenersi informati consultando il sito del concorso per reperire le informazioni necessarie sulla selezione.

La discussione e la prova orale si svolgono in forma pubblica.

I candidati/Le candidate devono presentarsi al colloquio muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, passaporto.

A seguito della discussione, la Commissione attribuisce un punteggio a ciascuno dei titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai/dalle candidati/e ammessi/e alla discussione.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

La Commissione effettua i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni. Ne sono parte integrante e necessaria la valutazione preliminare sui titoli e le pubblicazioni dei/delle candidati/e, il punteggio assegnato ai titoli e alle pubblicazioni a seguito della discussione, la valutazione della prova orale sulla lingua straniera, nonché l'individuazione dell'idoneo/a o degli/delle idonei/e.

Al termine dei lavori, la Commissione indica l'idoneo/a o gli/le eventuali idonei/e alla chiamata in base ai criteri sopra indicati, e in numero comunque, non superiore al triplo dei posti oggetto della procedura di valutazione comparativa.

La Commissione deve concludere i lavori di valutazione entro novanta giorni dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina. Su proposta del Presidente della Commissione, basata su comprovati motivi, il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di trenta giorni il termine per la conclusione della procedura. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore dispone lo scioglimento della commissione e ne nomina una nuova in sostituzione della precedente.

Articolo 7

Approvazione degli atti e conclusione del procedimento

Il procedimento di selezione si conclude con il provvedimento di approvazione degli atti. La Commissione consegna gli atti al Rettore che, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento.

Detto provvedimento è pubblicato sul sito di Ateneo.

Articolo 8

Proposta di chiamata

Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici, nella composizione estesa ai/alle professori/esse di I fascia, II fascia e ai/alle ricercatori/trici, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico dei/delle candidati/e, propone con deliberazione motivata e approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei/delle professori/esse di I e II fascia e dei/delle ricercatori/trici, facendo specifico riferimento alle esigenze didattiche e/o di ricerca che hanno determinato la richiesta della procedura da parte del Dipartimento, la chiamata del/della candidato/a o di uno/a dei/delle candidati/e dichiarati/e idonei/e, ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata.

Nel caso in cui la Commissione abbia indicato più di un/una candidato/a idoneo/a, ai fini della scelta, il Consiglio di Dipartimento può organizzare incontri nel corso dei quali ciascun/a candidato/a è invitato/a a presentare un progetto di ricerca in corso e a svolgere una lezione su un argomento di sua scelta. In caso di mancata accettazione da parte del/della candidato/a scelto/a, il Consiglio di Dipartimento, con la medesima procedura, può formulare una nuova proposta di chiamata di un altro/un'altra dei soggetti eventualmente dichiarati/e idonei/e dalla Commissione.

In caso di proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento di uno/una dei/delle candidati/e dichiarati/e idonei/e, la relativa delibera è sottoposta dal Rettore all'approvazione del Consiglio di Amministrazione previa acquisizione del parere non vincolante del Senato Accademico.

Articolo 9

Stipula del contratto

Il Rettore, a seguito dell'approvazione della chiamata, invita il/la Ricercatore/trice a presentare la documentazione prevista e stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti, secondo quanto specificato dall'articolo 1 del presente bando di valutazione comparativa.

Articolo 10

Trattamento economico

Il trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione pari a € 61.886,45 annui.

Articolo 11 **Trattamento dei dati**

Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai/dalle candidati/e saranno raccolti presso l'Università per Stranieri di Siena per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della selezione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura di valutazione.

L'interessato/a gode dei diritti previsti dalla normativa vigente. I dati acquisiti potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati dai/dalle diretti/e interessati/e.

Articolo 12 **Pubblicità**

Il presente bando è pubblicato sul sito dell'Università, è altresì inviato al MUR e all'Unione Europea ai fini della pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Articolo 13 **Rinvio alla normativa vigente**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché la normativa attualmente vigente in materia.

Siena, 6.6.2023

IL RETTORE
(prof. Tomaso Montanari) *

Responsabile del procedimento: dott.ssa Silvia Tonveronchi *

Compilatrice: Paola Rustici

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità